**Rep. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



**PATTO DI ACCREDITAMENTO**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nei locali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tra il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. 80016350821, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominato Comune, domiciliato/a per la carica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominato Ente accreditato C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto all'albo regionale, decreto n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titolare della Struttura denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza nella tipologia" Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o “Struttura di ospitalità in emergenza” per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico, con una capacità ricettiva di n…… posti.

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 96/Serv. 4-S.G. del 31 Marzo 2015 - *Approvazione degli standard strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli.*

**Vista** la Determinazione Dirigenzialen. **\_\_\_\_\_\_\_\_** del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con la quale si è approvato l’accreditamento dell’Ente per la Struttura/e la successiva iscrizione nel registro dell’Ente/della Struttura/del Servizio accreditati

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. **Oggetto del patto**

Il presente patto disciplina i rapporti tra il Comune e l’Ente per il servizio di accoglienza presso la struttura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capienza \_\_\_\_\_\_\_\_

Accreditata per la tipologia

* case di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello
* strutture per ospitalità in emergenza ad indirizzo riservato per gli invianti

Le prestazioni sono quelle previste dalle norme di settore, dai decreti presidenziali che individuano gli standard ed in particolare il D.P.R.S n. 96/Serv. 4-S-.G. del 31/03/2015, nonché quelle indicate nella Carta dei Servizi presentata dall’Ente unitamente all’istanza di accreditamento.

L’Ente si impegna a mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per la struttura.

Destinatari del servizio sono donne vittime di violenza intra o extrafamiliare e loro figlie/i minori, escluse le donne affette da gravi patologie psichiatriche, alcolismo e/o tossicodipendenza, che necessitano di specifici interventi di ospitalità

1. **Modalità di accesso e dimissione**

Gli accessi alle strutture di accoglienza a indirizzo segreto avranno luogo nel rispetto delle procedure adottate dalla Rete antiviolenza territoriale e potranno pervenire dai servizi sociali, dai servizi sanitari, dalle forze dell’ordine, dai servizi giudiziari, dal centro antiviolenza.

L’inserimento avverrà in

1. Case rifugio a indirizzo segreto (con permanenza in struttura per 6 mesi + 6 mesi ed eventuale proroga per situazioni particolari, più di 3 figlie/i, misure di protezione, ecc.);
2. Strutture per emergenza/urgenza (con permanenza in struttura da un minimo di 3 notti ad un max di 1 mese, con possibilità di proroga nel caso non si trovi una situazione adeguata di ospitalità per l’utente ed i figli sino a un max di 3 mesi).

L’inserimento dei soggetti destinatari avviene come segue:

Comunicazione ingresso effettuato unitamente alla domanda individuale di servizio, nella quale viene inserito il codice identificativo della signora e dei suoi figli da utilizzare in tutta la documentazione successiva, da inoltrare al Comune, sia ufficio amministrativo che Servizio Sociale, e alla Procura Minorenni e/o Tribunale per i Minorenni **nel caso in cui siano presenti minorenni (figli/e)**

Le utenti e gli eventuali minori sono prese in carico dal servizio sociale comune e dal Centro antiviolenza ai sensi degli standard regionali di cui al D.P.R.S. 96/2015.

Laddove l’ospite lasci ingiustificatamente la struttura, il responsabile ne darà comunicazione, oltre che alle competenti Autorità Giudiziarie, al Comune di competenza per gli adempimenti opportuni e per l’eventuale messa a disposizione del posto.

Nel caso in cui l’ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero, l’Ente si impegna a darne comunicazione al Comune (servizio amministrativo e Servizio Sociale) entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con l’ospite durante la degenza, garantendo il posto al suo rientro.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa per un periodo non superiore a quindici giorni, tenendone conto nel calcolo della disponibilità ricettiva della struttura.

Dell’allontanamento, a qualunque titolo, dovrà essere data comunicazione entro tre giorni al Comune.

La dimissione dell’utente sarà curata dal Servizio Sociale unitamente alla struttura. L’Ente matura il diritto al pagamento della retta di mantenimento sino al giorno della dimissione o dall’allontanamento ingiustificato dell’utente.

La comunicazione di uscita deve essere corredata da una breve relazione, a cura del personale della struttura accreditata, sulla situazione dell’utente.

1. **Personale e mansioni**

Per l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente patto, l’Ente s’impegna ad utilizzare il personale previsto dagli standard regionali, a formare ed aggiornare le operatrici della struttura come previsto dalla normativa di settore e a garantire loro la supervisione.

Per tutto il personale impiegato dovrà essere rispettato il trattamento salariale e normativo previsto dai CC.CC.NN.LL. di settore, nonché dalle forme di lavoro previste dalla normativa vigente.

Eventuali variazioni del personale con operatrici in possesso della qualifica e dei titoli di studio previsti dalla normativa, devono essere tempestivamente comunicati, con indicazione delle qualifiche, titoli di studio e funzioni esercitate all’interno della struttura, orario settimanale.

Dovrà essere assicurata nel tempo la presenza del personale previsto dalla normativa vigente, garantendo la realizzazione delle attività programmate e l’erogazione delle prestazioni previste, anche attraverso la sostituzione degli operatori che, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi.

L’Ente assicura che il personale adibito ai servizi ed interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, a vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti beneficiari.

1. **Obblighi dell’Ente titolare della struttura**

L’ente titolare della struttura accreditata dichiara di conoscere e accettare tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli contenuti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Piano Triennale di Prevenzione dei Fenomeni Corruttivi del Comune di Palermo.

L’Ente è incaricato del trattamento dati per tutte le attività poste in essere ed eseguite in adempimento del presente patto.

L’Ente s’impegna a:

1. non affidare ad altra ditta il servizio di ricovero; l’Ente può avvalersi della prestazione di altre ditte per i servizi complementari;
2. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. rispettare il segreto d’ufficio e non divulgare, in ambito esterno al servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento e, comunque, rispettare gli obblighi di cui al T.U. 196/03 ed al Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018; provvedere alla nomina del responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy;
4. rispettare i contenuti dell’art. 2 del D.lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
5. rispettare i contenuti della Legge 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo al precetto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01 (introdotto con l’art. 1, c. 42, lettera L della sopra citata legge 190), nonché all’art. 21 del D.Lgs. 39/13;
6. non richiedere somme di denaro, ad alcun titolo, agli utenti o ai loro familiari, per le prestazioni rese;
7. stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti e nei confronti dei terzi;
8. dotare la struttura di linea telefonica, fax, indirizzo di posta elettronica e cellulare di reperibilità h 24;
9. comunicare tempestivamente, entro le ventiquattro ore successive, al Servizio competente i dati riguardanti gli inserimenti, le dimissioni ed i trasferimenti di tutti gli ospiti, differenziati in relazione al pagamento della retta a carico del Comune di Palermo o di altro Comune;
10. istituire e tenere aggiornato il registro cartaceo (preventivamente vidimato dal Comune presso cui ha sede la struttura) e informatico (ove previsto) delle presenze giornaliere degli ospiti (sia a carico del Comune di Palermo che di altri enti), con indicazione delle prestazioni erogate, il registro cartaceo dovrà essere custodito presso la struttura ed esibito ai funzionari del Comune in occasione delle attività di verifica, vigilanza e controllo; le utenti devono essere registrate con un codice identificativo da riportare nei registri, informatico e cartaceo, in sostituzione del nominativo
11. trasmettere riepilogo delle presenze al Servizio competente, con la periodicità e modalità, anche informatiche, stabilite dal Comune;
12. relazionare semestralmente al Servizio competente sull’attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell’utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato in applicazione del presente patto;

Inoltre, l’Ente titolare della struttura accreditata, si impegna a:

1. rendere accogliente e mantenere in efficienza la struttura, i servizi, le attrezzature per il buon funzionamento della stessa (compresi gli strumenti di comunicazione, protezione e reperibilità);
2. somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica e i menù differenziati per fascia di età o per problemi di salute, approvati dall’A.S.P.;
3. responsabilizzare gli ospiti attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
4. comunicare al Servizio Sociale del Comune qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento degli interventi, delle eventuali difficoltà dei rapporti tra l’ente/il fruitore/la famiglia, nonché di ogni altro evento che impedisca la corretta esecuzione del servizio;
5. sostenere materialmente e psicologicamente gli utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un progetto di uscita dal disagio e, quindi, dalla struttura;
6. tenere costantemente aggiornate le cartelle personali delle e degli ospiti, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, che dovranno essere custoditi presso la struttura ed esibiti a richiesta degli operatori incaricati del Comune di Palermo;
7. segnalare al servizio sociale di riferimento le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano di intervento concordato;
8. stimolare l’uso corretto del tempo libero e facilitare i contatti con la realtà sociale;
9. realizzare gli interventi, in collaborazione con il servizio sociale di riferimento e in connessione con l’intervento del Centro antiviolenza e dei servizi della Rete antiviolenza territoriale che hanno incarico l’ospite e i suoi eventuali figli o figlie.
10. garantire l’aggiornamento professionale periodico e la supervisione delle operatrici
11. **Rendicontazione e liquidazione dei compensi**

Il corrispettivo è € 62,00 compenso giornaliero per persona.

Il compenso giornaliero è ridotto proporzionalmente per ogni pasto non consumato in struttura, tranne nel caso in cui il costo sia a carico della struttura.

Le fatture dovranno essere inoltrate al Servizio competente bimestralmente, corredate dalle copie dei registri degli utenti, da schemi riassuntivi delle presenze relativi al periodo di riferimento; i registri dovranno essere integri e non riportare cancellature o sbianchettature.

Tutta la documentazione deve essere inoltrata per posta elettronica.

L’importo previsto è liquidato, entro il limite pattuito, a rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate a mezzo giustificativi di spesa intestati all’ente, relativi alle seguenti voci:

- Personale (da documentare con busta paga e bonifico)

- Beni e strumenti direttamente destinati alle utenti

- Assicurazione e spese sostenute per gli utenti

- Spese generali nel limite del 5% della spesa complessiva

Le contabilità verranno esaminate dal Servizio competente; ove dovessero emergere difformità o errori saranno comunicati all’Ente, che provvederà ad inviare una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione, si provvederà con determinazione dirigenziale, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione di documenti contabili riconosciuti regolari dal Settore.

L’ente s’impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e dell’art. 2 L.R. 15/2008, e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e il responsabile della gestione dello stesso.

1. **Inadempimento**

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente patto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di recidiva negli inadempimenti.

Nei casi di accertata violazione del presente patto o della normativa nazionale e regionale delle strutture di ricovero si procederà alla riduzione del compenso in misura corrispondente alla riduzione del servizio offerto.

Inoltre, per ogni prestazione rifiutata sarà applicata una penale di € 50,00. La stessa penale sarà applicata per ogni giorno di erogazione parziale o inadeguata per utente ricoverato. Ove la prestazione incompleta sia estesa a tutta la comunità, la penale sarà di € 100,00 al giorno. Ad ogni violazione successiva, la penale sarà applicata con la maggiorazione del 10%.

Le penali applicate saranno detratte dalla somma corrisposta. E’ fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito.

1. **Sospensione e Revoca**

Nei casi di accertata e ripetuta violazione, anche di uno solo dei sotto elencati elementi, si procederà alla sospensione, alla eventuale revoca del Patto di accreditamento e alla cancellazione dal registro:

1. inadempimento delle prescrizione previste dal presente contratto
2. mancato rispetto degli standard previsti per la tipologia di struttura;
3. mancata segnalazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, dello sforamento della capacità ricettiva;
4. mancata segnalazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, della presenza di utenti in età diversa da quelle rientranti nella fascia per cui la struttura è stata accreditata;
5. mancata segnalazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, della presenza di utenti rientranti in tipologie diverse da quella per cui la struttura è stata accreditata;
6. mancata corrispondenza tra il personale formalmente previsto dagli standard organizzativi riferiti alla tipologia per la quale la struttura è stata accreditata, e il reale impiego di tutte le figure dell’équipe pluri-professionale;
7. mancata comunicazione delle variazioni del personale operante all’interno delle strutture, entro 5 cinque giorni dall’avvenuta modifica;
8. assenza di comunicazioni relative all’aggiornamento dei dati riguardanti gli ospiti inseriti/dimessi, sia con retta a carico del Comune di Palermo, sia con retta a carico di altri Comuni, con le modalità anche informatiche, stabilite dal Comune;
9. valutazione gravemente negativa da parte del servizio sociale o sanitario di riferimento.
10. mancato rispetto delle previsioni dell’art. 2 del D.lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (nel caso di ospiti minori).

La sospensione dell’accreditamento potrà essere applicata dopo aver accertato e contestato all’ente la violazione anche di uno solo degli elementi sopra elencati. La procedura di sospensione sarà avviata dal Servizio competente, anche a seguito di verifica ispettiva che abbia rilevato anomalie o violazioni di legge.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione formale di contestazione, l’ente dovrà trasmettere relazione, motivando e chiarendo le violazioni contestate.

La mancata ricezione dei chiarimenti o l’insufficiente motivazione, entro il termine di cui sopra, comporta la cancellazione della struttura dal registro degli enti accreditati.

In caso di sospensione, l’Ente si impegna a provvedere tempestivamente all’eliminazione degli elementi critici che hanno comportato la sanzione, in particolare entro 60 giorni nei casi di adeguamenti di carattere strutturale ed entro 30 relativamente alle inadempienze relative all’erogazione del servizio. In assenza di regolarizzazione nei termini previsti, si darà avvio alla cancellazione della struttura/ente dal registro delle strutture/servizi/prestazioni accreditati e alla successiva revoca del patto di accreditamento.

Nel caso di revoca dell’accreditamento, l’ente potrà richiedere nuovamente l’accreditamento trascorso un anno dalla revoca e dopo che siano stati rimossi tutti i vizi riscontrati.

1. **Risoluzione**

Si potrà procedere a risoluzione del patto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

1. perdita dei requisiti di accreditamento;
2. mancata attivazione di interventi richiesti;
3. grave nocumento arrecato all’utenza;
4. impiego di personale professionale non idoneo e non in possesso delle qualifiche previste; inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, assunzione e retribuzione;
5. transazioni finanziarie eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
6. permanenza delle condizioni che hanno portato all’accertamento di anche una sola delle violazioni previste dal presente Patto;
7. sub appalto del servizio di ricovero;
8. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
9. grave violazione rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;

La risoluzione del Patto comporterà la cancellazione dall’Elenco dei Soggetti Accreditati. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

1. **Verifiche e controlli**

L’ente locale provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti, anche di qualità, che hanno dato luogo all’accreditamento. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità degli interventi, anche tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

All’Ente sarà data comunicazione del responsabile del controllo e, in caso di riscontrate violazioni, del responsabile del procedimento.

1. **Durata e rinnovo**

Il presente patto non ha scadenza e rimane efficace sino a modifica delle condizioni ovvero recesso di una delle parti, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo in ogni caso la conclusione degli interventi in corso.

1. **Osservanza di leggi e regolamenti**

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all’Avviso Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 comma b) parte II della legge del Registro – D.P.R 131/1986.

Si accettano espressamente le condizioni di rendicontazione previste dall’art. 5 e gli artt. 7 8 9 10 11

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o parte di essa. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Servizio Persone con Disabilità, Anziani e Fragili